



**TRIBUNALE DI PAVIA**

**Sezione Penale**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Vincenzo Giordano, alla pubblica udienza del 23/5/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

**[REDACTED]** elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore d'ufficio Avv. Luigi Mario Ferrari del Foro di Pavia;

Sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e all'allontanamento dalla casa familiare, presente.

**IMPUTATO**

*Come da allegato decreto che dispone il giudizio immediato*

SENTENZA nr. 1268/2023

R.G. 1604/2022 Dib

R.G.N.R. 4814/2022

R. Es. ....

Proc. Rep. Pavia

Camp. penale N.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Redatta scheda il

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**SENTENZA**

dispositivo letto in udienza il 23/5/2023

depositata

il 29/5/2023

6/6/2023

data di irrevocabilità

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



TRIBUNALE DI PAVIA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
(pec: [gipgup.tribunale.pavia@giustiziacert.it](mailto:gipgup.tribunale.pavia@giustiziacert.it) )

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO IMMEDIATO  
- ART. 455,456 C.P.P. -

**Il giudice**

Letti gli atti ed esaminata la richiesta di giudizio immediato nel procedimento in epigrafe depositata in data 12.9.2022 dal pubblico ministero dr. RIZZA nei confronti di:

- **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato, ai sensi dell'art.161, comma 1, c.p.p., presso lo studio dell'avv. Luigi Mario FERRARI del Foro di Pavia, attualmente sottoposto per questa causa alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla p.o.
- Difeso di ufficio dall'avv. Luigi Mario FERRARI, del Foro di Pavia,

**IMPUTATO**

1. **delitto p. e p. dall'art. 572 c.p.**, in quanto maltrattava la madre **[REDACTED]**, in maniera abituale, con ripetute percosse, ingiurie e minacce di morte costringendola così ad un regime di vita abitualmente doloroso ed avvilito nonché ad una fondata preoccupazione per la sua incolumità fisica. In particolare:
  - era solito minacciare di morte la madre ed ingiuriarla con frasi del seguente tenore "*puttana, carogna, drogata, stronza, pezzo di merda, spacciatrice*";
  - in data 08.05.2020 colpiva la madre sul collo con un'asta metallica;
  - in data 24.04.2022 colpiva la madre con uno schiaffo sull'orecchio sinistro e, successivamente, la minacciava con un coltello dicendole "*se non stai zitta ti taglio la gola*";
  - in data 02.08.2022 colpiva la madre con uno schiaffo sulla fronte e poi le intimava di andare subito a letto. Immediatamente dopo, colpiva con il bastone di una scopa la televisione e minacciava la p.o. con frasi del seguente tenore "*il prossimo colpo è tuo...sulla tua testa così te la apro in due*";
  - in data 14.08.2022 brandiva una bottiglia di vetro in direzione della madre, facendo finta di volerla colpire, e le dava uno schiaffo sull'orecchio sinistro. Immediatamente dopo, prendeva una mannaia da cucina la poggiava sul tavolo e minacciava la madre con frasi del seguente tenore "*hai paura? Hai paura? Questa ti taglia la gola prima che arrivino loro*";

In **[REDACTED]**, dal maggio 2020 ed attualmente permanente

2. delitto p. e p. dagli artt. 582, 585, 576 comma 1 n. 5, 577 comma 1 n. 1 c.p., poiché colpiva la madre [redacted] con uno schiaffo sull'orecchio sinistro, cagionandole in tal modo lesioni personali consistite in "contusione durante aggressione fisica" dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in 7 giorni.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti dell'ascendente e in occasione del delitto di cui all'art. 572 c.p.

[redacted] (P.V.) il 14.08.2022

Parte offesa:

- [redacted]

Evidenziate le seguenti fonti di prova:

- verbale di denuncia-querela presentato da [redacted] in data 31.07.2022 e successivi verbali di sommarie informazioni;
- verbale di arresto in flagranza della Stazione CC di [redacted] del 15.08.2022;
- verbali di sommarie informazioni rese da [redacted] e [redacted];
- relazioni di servizio relative agli interventi effettuati dalle FF.OO. nelle date 24.04.2022 e 15.08.2022;
- interrogatorio di garanzia dell'imputato del 17.08.2022;
- ogni altro atto contenuto nel fascicolo delle indagini.

Rilevato che sono stati rispettati i termini di cui all'art. 453 co. 1 bis c.p., che la prova appare evidente, come si rileva dall'esame dei predetti atti, e che l'imputato è stato sottoposto ad interrogatorio in data 17.8.2022) innanzi al Gip in sede di convalida;

Visti gli artt. 455 e 456 c.p.p.

P.Q.M.


Dispone procedersi con giudizio immediato nei confronti di [redacted], come sopra meglio generalizzato per i reati di cui in epigrafe indicando per la comparizione del predetto l'udienza del giorno

**8 NOVEMBRE 2022 ore 9.00**

**davanti al Tribunale di Pavia, in composizione monocratica  
in Pavia - piazza del Tribunale n. 1 – aula dibattimentale PIANO TERRA –  
innanzi al Giudice dr. GIORDANO**

con avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza secondo le disposizioni di cui agli artt. 420 bis e segg. c.p.p.

Avverte le parti che, a pena d'inammissibilità, devono depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.





[REDACTED] elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Valentina Montecchia del Foro di Pavia.

**Conclusioni:**

P.M: condannarsi l'imputato ad anni due e mesi uno di reclusione.

P.C. deposita conclusioni scritte e nota spese.

Difesa: assoluzione per non aver commesso il fatto; sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità sostitutivi, con consenso manifestato personalmente dall'imputato in udienza.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con decreto che dispone il giudizio immediato emesso in data 20.09.2022, il GIP presso il Tribunale di Pavia citava a giudizio l'imputato [REDACTED] per rispondere dei reati indicati in epigrafe.

All'udienza dell'8.11.2022, celebrata in presenza dell'imputato, si costituiva parte civile [REDACTED] ed, in assenza di ulteriori questioni preliminari, previa lettura del capo di imputazione, si dichiarava aperto il dibattimento e si ammettevano le prove così come richieste dalle parti.

All'udienza del 24.1.2023 si procedeva all'escussione dei testi di lista del P.M., ed in particolare della parte civile, di [REDACTED] (Carabinieri) e [REDACTED] (Carabinieri) e si acquisiva la documentazione prodotta dal P.M. (verbale di arresto, verbale di perquisizione, documentazione fotografica)

Alla successiva udienza del 14.3.2023 l'imputato rendeva il proprio esame e si discuteva la teste [REDACTED], ex compagna dell'imputato.

Quindi, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, all'esito della discussione delle parti, il Giudice rinviava il procedimento per repliche.

All'udienza del 21.03.2023, in assenza di repliche, il presente Giudice si ritirava in camera di consiglio, ove usciva per dare lettura del dispositivo della sentenza. Dopo la lettura forniva all'imputato gli avvisi previsti dall'art. 545 bis co. 1 c.p.p.

L'imputato personalmente avanzava richiesta della sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità e, sentito il Pubblico Ministero e la parte civile, questo Giudice disponeva



la predisposizione di un programma da parte dell'UEPE di Pavia, con ricerca di un ente ove svolgere i lavori, dichiarando sospeso il processo e il termine per il deposito delle motivazioni.

All'odierna udienza, acquisita la relazione dell'Uepe, rinnovato il consenso dell'imputato, sentito il Pubblico Ministero e il difensore della parte civile, il Giudice si ritirava in camera di consiglio e dava lettura del dispositivo integrato ai sensi dell'art.545 bis co. 3 c.p.p.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Giudice che dall'istruttoria dibattimentale sia emersa la penale responsabilità di ~~XXXXXXXXXX~~ in ordine a tutti i reati ascrittigli.

Le prove poste a fondamento della decisione in sintesi suesposta sono rappresentate dalle dichiarazioni rese in sede di istruttoria dibattimentale dalla persona offesa, costituita parte civile, nonché dalle numerose risultanze testimoniali e documentali (queste ultime consistenti in vari reperti fotografici, verbale di arresto e di sequestro, querele sporte, referto medico, annotazioni di pg).

Sul punto deve rammentarsi come l'imputato, dopo la lettura del dispositivo, abbia richiesto la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità sostitutivi ai sensi dell'art. 56 bis l. 681/1989 e questo Giudice, sentite le parti, acquisito un programma di trattamento da parte dell'Uepe di Pavia, provvedeva in tal modo.

Di conseguenza, la motivazione della sentenza può esaurirsi in una esposizione riassuntiva, come previsto dall'art. 545 bis co. 4 c.p.p., trattandosi viepiù di sentenza inappellabile.

Si tratta questo di un punto di equilibrio tra il diritto alla motivazione, pilastro del principio del giusto processo e le istanze di prevenzione speciale positiva, *extrema ratio* e sussidiarietà sottese al nuovo istituto delle pene sostitutive introdotto con il d.lgs. 150/2022 che, talaltro, richiedono una necessaria limitata distanza temporale tra la lettura del dispositivo integrato e l'inizio dell'esecuzione dei lavori di pubblica utilità.

Il complesso apparato probatorio risulta incentrato sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa ~~XXXXXXXXXX~~ madre dell'odierno imputato, costituitasi parte civile, le quali costituiscono la pietra angolare delle contestazioni mosse all'odierno imputato.

In proposito la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la deposizione della persona offesa può, anche da sola, essere posta a fondamento di una sentenza di condanna, per il valore equiparato a quello di una testimonianza che il legislatore attribuisce alla stessa. In particolare, le dichiarazioni della persona offesa, a differenza di

*Tribunale di Pavia  
Sezione Penale*



quelle rese da uno dei soggetti previsti dall'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., non necessitano d'alcun riscontro esterno, non trovando applicazione per esse la previsione di cui alla parte finale del terzo comma del citato articolo, dettata solo per le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato, da persona imputata in un procedimento connesso e da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2 lett. b), c.p.p. La persona offesa, però, è pur sempre portatrice di un interesse antagonistico a quello dell'imputato, per questo è richiesto che la sua testimonianza sia sottoposta a un vaglio particolarmente rigoroso in ordine alla sua credibilità soggettiva e oggettiva (cfr., tra le tante pronunce in tale senso e solo per citare le più recenti, Cassazione penale, Sez. Un., 19/07/2012, n. 41461, P.M.; Cassazione penale, sez. II, 24/09/2015, n. 43278, M.). Qualora, però, la deposizione della persona offesa superi tale vaglio critico, facendo ricorso se del caso a qualsiasi elemento di controllo ricavabile dal processo, la stessa può "essere assunta anche da sola come fonte di prova" (così Cassazione penale sez. V, 27 aprile 1999, n. 6910. Vedi anche tra le più recenti Cassazione penale, sez. II, 18/12/2015, n. 10457, R.A.).

In una recente sentenza della Cassazione, i giudici di legittimità hanno compiuto una ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale sulla questione in esame, chiarendo anche l'interpretazione da dare ad alcune affermazioni contenute nella pronuncia delle Sezioni Unite prima citata. In particolare, è stato sostenuto quanto segue.

"Con specifico riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. Pen., sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214).

Come si evince dal tessuto motivazionale della richiamata pronuncia delle Sezioni unite, la circostanza che l'offeso si sia costituito parte civile non attenua il valore probatorio delle dichiarazioni rendendo la testimonianza omogenea a quella del dichiarante


*Tribunale di Pavia  
Sezione Penale*



"coinvolto nel fatto", che soggiace alla regola di valutazione indicata dall'art. 192 c.p.p., comma 3, ma richiede solo un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse patrimoniale vantato.

La Corte di Cassazione, peraltro, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che "può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato" (nello stesso senso Cass. Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, St., Rv. 248016; Cass. Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Pa., Rv. 229755)" (così Cassazione penale, sez. II, 27/10/2015, n. 46100, G.).

Sulla base di tali canoni valutativi questo Giudice ritiene la parte civile soggetto assolutamente credibile, oltre ad aver espresso, senza lacune ed imprecisioni, dichiarazioni logiche, chiare, ed attendibili.

Rispetto alla **credibilità soggettiva** è necessario valorizzare la genesi della denuncia della persona offesa, che corrisponde all'esperienza criminologica comune rispetto ai reati caratterizzati da soggetti deboli. Ed invero, all'esito di una relazione familiare logorata, in un contesto sociale di disagio, di difficoltà economiche e abitative, dopo l'ennesimo episodio violento (di cui al capo 2 di imputazione), la madre, presa da un clima di terrore e paura, decideva di denunciare il figlio. Una simile dinamica è perfettamente coerente con il percorso umano di  illustrato dalla parte civile e per come ricostruito poi anche dall'Uepe di Pavia, condizione che dimostra la credibilità della persona offesa, scevra da qualsiasi calcolo o pretesa economica, anche perché ben conscia della ristrettezza economica del figlio.

In ordine alla condotta di maltrattamenti, la persona offesa ha reso dichiarazioni logiche e verosimili, con dovizia di particolari e senza mai cadere in evidente contraddizione, riferendo fatti subiti anche dal marito.

*Tribunale di Pavia  
Sezione Penale*



La persona offesa riferisce vicende dolorose in modo lineare e genuino. L'attendibilità del suo racconto trova, peraltro, riscontro nelle dichiarazioni dei militari e dal verbale di arresto, oltre che dalle dichiarazioni di ██████████, presente in molti degli episodi, circostanze che contribuiscono a delineare in maniera univoca un quadro dei fatti coincidente con il narrato della ██████████

La persona offesa, infatti, ha raccontato un rapporto umano compromesso da una continua sopraffazione dell'imputato verso di lei, in un quadro di vita caratterizzato da continue violenze, soprattutto morali, di cui la parte civile mostra i segni evidenti, rispetto ai quali nessuna prospettazione alternativa è stata fornita dalla difesa, salvo indimostrate e inconferenti accuse di alcolismo nei confronti della madre o rivendicazioni economiche.

Tanto premesso, alla stregua di quanto esposto, a giudizio del Tribunale, deve ritenersi pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto a lui ascritto di maltrattamenti.

Alle qualità intrinseche del narrato della ██████████ si associano i numerosi riscontri estrinseci, rappresentati dai referti medici, dalle dichiarazioni degli ulteriori testi intervenuti e dalle annotazioni delle forze dell'ordine, che hanno confermato nel dettaglio tutti gli episodi riferiti dalla ██████████

Pertanto, risulta provato che almeno da maggio 2020 l'imputato, in maniera abituale, abbia maltrattato la madre, ingiuriandola continuamente, minacciandola di morte e in almeno quattro occasioni avendo adoperato violenza nei suoi confronti, anche adoperando armi (bastoni, coltelli e aste metalliche)

Secondo il costante insegnamento della S.C., invero, affinché sussista il delitto di cui all'art. 572 c.p. è necessaria una condotta abituale che si estrinsechi con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitudine ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo, infliggendogli abitualmente tali patimenti.

Occorre, cioè, che una serie di atti lesivi di diritti fondamentali della persona siano inquadrabili all'interno di una cornice unitaria caratterizzata dall'imposizione al soggetto passivo di un regime di vita oggettivamente vessatorio ed umiliante (Sez. 6, n. 45037 del 02/12/2010, dep. 22/12/2010, R.v. 249036). In tal senso si spiega, infatti, il carattere unitario del dolo nel delitto di maltrattamenti in famiglia (Sez. 6, n. 6541 del 11/12/2003, dep.

Tribunale di Pavia  
Sezione Penale



17/02/2004, Rv. 228276; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, dep. 25/06/2012, Rv. 253042), poiché esso funge da elemento unificatore della pluralità di atti lesivi della personalità della vittima e si concretizza nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte.

Con riferimento al caso di specie, facendo governo dei principi ermeneutici sopra richiamati, ed avuto in particolare riguardo:

- alla tipologia delle condotte vessatorie poste in essere dall'imputato ai danni della madre (consistite in ingiurie, minacce, offese, violenze fisiche e morali di vario genere), compiutamente ricostruite in narrazione;
- alla reiterazione pressoché continua delle stesse per tutto il periodo in considerazione;
- al regime di vita obiettivamente oppressivo ed umiliante imposto alle persone offese (la quale ha illustrato il clima di paura e matrimonio costante), conseguenza del tutto naturale e prevedibile di tali comportamenti, data la loro incidenza e quotidiana reiterazione;

alcun dubbio può nutrirsi circa l'integrazione degli estremi costitutivi – oggettivi e soggettivi, ut supra evidenziato – del reato di cui trattasi.

Nella condotta tenuta dall'imputato è, infine, riscontrabile anche il dolo generico del reato di maltrattamenti in famiglia, desunto dalle caratteristiche della condotta come in precedenza evidenziate.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, "il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall'art. 572 c.p., consiste, dal punto di vista materiale, nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita (Cass. Sez. 6, 19-2-2004 n. 7192); e, dal punto di vista soggettivo, richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che avviliscono la personalità della vittima (Cass. Sez. 6, 22-9-2005 n. 39927)" (così, Cassazione penale, sez. 6, sent. n. 27048 del 18/03/2008).

*Tribunale di Pavia  
Sezione Penale*



Inoltre, il dolo del delitto di maltrattamenti non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali, come invece sostenuto dalla difesa, essendo, invece, sufficiente la coscienza e volontà di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (Cass. Pen., Sez. VI, sent. 2583 del 25.6.2012),

Alla luce delle considerazioni espresse in precedenza, la valutazione complessiva della natura e della reiterazione degli episodi è sufficiente a integrare il delitto ex art. 572 c.p. contestato al capo a) della rubrica.

Del pari comprovata deve ritenersi la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui al capo 2) della rubrica, comprovato dalle dichiarazioni della persona offesa e dal referto in atti.

**§ Trattamento sanzionatorio.**

Il corretto comportamento processuale, le scuse riferite in udienza e il complessivo contesto di disagio sociale consentono il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Tra i tre delitti contestati, in ragione della omogeneità tipologica e della stretta concatenazione temporale, può essere riconosciuto il vincolo della **continuazione**.

Si ritiene pertanto equo, ai sensi dell'art. 133 c.p., stante il dolo di rilevante pervicacia, la pericolosità e la reiterazione della condotta, le sue significative ricadute sull'incolumità della persona offesa, irrogare a [REDACTED] la pena di anni due e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena così determinata:

1. anni tre di reclusione, pari al minimo edittale, quale pena base per il reato più grave ex art. 572 c.p.,
2. Diminuita per effetto delle circostanze attenuanti generiche alla pena di anni due di reclusione;
3. aumentata per effetto della continuazione con il delitto contestato al capo 2, alla pena finale di anni due e mesi due di reclusione, vista la gravità delle lesioni e l'intensità del dolo:

Alla condanna conseguono le pene accessorie come per legge e l'obbligo al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Dopo la lettura del dispositivo, forniti gli avvisi di cui all'art. 545 bis c.p.p., l'imputato avanzava richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.

*Tribunale di Pavia  
Sezione Penale*



Ed invero, nel contesto di un più ampio disegno volto all'efficienza del sistema penale, e al raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., il Parlamento ha infatti delegato il Governo a rivitalizzare e rivalorizzare le sanzioni sostitutive delle pene detentive, che vengono ora concepite, sin dal *nomen iuris*, come vere e proprie *pene sostitutive*: ciò per sottolineare come si tratti di vere e proprie pene, per quanto non edittali.

La riforma operata con il d.lgs. 150 del 2022, dopo aver introdotto l'art. 20 bis c.p., nel tentativo culturale di ampliare, anche in senso figurativo, il catalogo delle pene, seppur non edittali, ha operato una completa riscrittura degli artt. 53 ss. della legge n. 689 del 1981, ridisegnando il quadro delle sanzioni sostitutive.

In particolare, sono previste delle condizioni di ordine formale per l'accesso alla sostituzione, che nel caso di specie sono tutte presenti, quali:

1. La pena è inferiore ai quattro anni di reclusione, tenuto conto anche degli aumenti per la continuazione, e non è stata sospesa;
2. Non si tratta di un reato ostativo, non essendo configurata la circostanza aggravante di cui all'art. 572 co. 2 c.p.;
3. L'imputato, in quanto incensurato, non si trova in alcuna delle condizioni ostantive previste dall'art. 59 l. 689/1981
4. L'imputato ha prestato il proprio ~~consenso~~ alla sostituzione, con esclusivo riguardo ai lavori di pubblica utilità sostitutivi.

Superate le condizioni formali, l'art. 58 l. 689/1981 prescrive le condizioni sostanziali affinché si possa procedere alla sostituzione e, in particolare, il giudice applicherà le pene sostitutive della pena detentiva quando risultino più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

A fondamento del giudizio a cui si riferiscono i due criteri sopracitati vi è un'esigenza di individualizzazione della pena, perno per una proposta rieducativa incentrata sulla personalità del reo, da combinarsi ad una funzione dissuasiva che la concreta inflizione della pena esercita sul condannato rispetto alla commissione di ulteriori reati.

In questo difficile bilanciamento, opera come fattore di stabilizzazione l'esigenza di scongiurare gli effetti desocializzanti della carcerazione.

*Tribunale di Pavia  
Sezione Penale*



Sul punto deve solo sottolinearsi come, seguendo la dottrina più recente, l'insieme dei principi costituzionali che consentono di conferire al nostro ordinamento la qualificazione di Stato sociale di diritto, che nel loro insieme garantiscono l'autonomia e la dignità dell'individuo e lo sviluppo della sua personalità all'interno di una prospettiva solidaristica, legittimano l'accezione del concetto di rieducazione nel significato di recupero sociale o meglio di integrazione sociale.

Proprio il rispetto dell'autonomia morale dell'individuo, che esclude qualsiasi connotazione etica al significato della rieducazione, impone l'adesione del soggetto all'opera di rieducazione: attraverso la sanzione penale l'ordinamento deve offrire al condannato gli strumenti per la sua reintegrazione nel tessuto sociale a partire dalla riappropriazione dei valori elementari della convivenza.

La dottrina, infatti, riconosce che nello stato sociale moderno non esistono reali alternative all'ipotesi di un trattamento del reo che si ispiri all'idea del suo recupero mediante interventi di sostegno alla sua autodeterminazione, nel senso dei valori di cui l'ordinamento giuridico-costituzionale è portatore e, perciò, nel senso del rispetto dei beni da esso tutelati.

In questa cornice valoriale e costituzionale, l'introduzione delle pene sostitutive, così come concretamente delineate dal legislatore del 2022, consente di dare nuova linfa all'idea dell'integrazione sociale per quanto concerne le pene detentive di breve durata, concetto normativo che il legislatore ha quantificato nelle pene inferiori o uguali ai quattro anni di reclusione, visto anche l'attuale assetto delle misure alternative alla detenzione.

Ed invero, adoperando la funzione di integrazione sociale quale punto focale nell'interpretazione dei singoli aspetti della compiuta riforma delle pene sostitutive, all'esito della lettura del dispositivo, il giudice deve valutare fin da subito la sussistenza, oltre che dei requisiti formali, delle condizioni sostanziali per la sostituzione della pena, avendo ben presente anche il successivo e prevedibile sviluppo che la pena da esso delineata comunque avrebbe in sede di sorveglianza.

Diviene, pertanto, fondamentale la successiva ed inedita udienza prevista dall'art. 545 bis c.p.p. in cui il giudice, attivando anche i poteri all'uopo previsti, accresce, con la fondamentale collaborazione della difesa, il proprio patrimonio conoscitivo al fine di delineare, ove ne sussistono le condizioni, una pena quanto più individuale possibile e, per questo, maggiormente efficace. Né deve costituire un ostacolo gli inevitabili tempi maggiori al fine della predisposizione del dispositivo, considerando che nel caso dei lavori di pubblica

*Tribunale di Pavia  
Sezione Penale*



utilità, trattandosi di sentenza inappellabile, il procedimento, complessivamente considerato (cognizione e esecuzione) certamente è più celere e, comunque, anche rispetto alle altre pene sostitutive l'adesione dell'imputato ad un programma di trattamento scongiura il rischio da impugnazioni meramente dilatorie.

Nel caso di specie, [REDACTED] oltre ad essere incensurato, e quindi privo di segnali di possibile recidivanza, ha dimostrato una personalità relazionale fortemente compromessa dalle disagiate condizioni di vita e da una dinamica relazione del tutto segnata dall'abbandono del padre.

Ed invero, questo Giudice, differentemente dalle indicazioni metodologiche del Protocollo milanese, proprio al fine di accrescere il proprio patrimonio conoscitivo e delineare una pena quanto più individuale possibile, nel caso di specie ha ritenuto fondamentale coinvolgere fin dall'inizio l'Uepe nella redazione di un programma di trattamento, seppur non obbligatorio, proprio per la consapevolezza della complessità del contesto di vita dell'imputato, al fine di delineare un percorso più ampio dei soli lavori di pubblica utilità, ed anche al fine di acquisire maggiori informazioni sulle condizioni di vita dell'imputato.

Nell'ambito della relazione dell'Uepe vengono appunto evidenziate tutte le complesse dinamiche familiari della vita dell'imputato, che attualmente vive in un dormitorio di Voghera a causa delle sue difficoltà economiche, ed ha riportato i giudizi positivi espressi dal sacerdote che si occupa del dormitorio e che ha espresso la propria disponibilità ad accogliere l'imputato presso la sua struttura per svolgere i lavori di pubblica utilità.

Nel programma svolto dall'Uepe si precisa, infatti, come l'imputato potrà svolgere i lavori di pubblica utilità sostitutivi presso l'Associazione **[REDACTED]**, il cui responsabile è **[REDACTED]** **[REDACTED]** che, appunto, gestisce il dormitorio **[REDACTED]**, ove attualmente dimora l'imputato.

Nell'ambito dei lavori l'imputato si occuperà del servizio Caritas, ossia raccolta e distribuzione di abbigliamento e di beni alimentari alle persone bisognose e della manutenzione ordinaria delle strutture del dormitorio, oltre che della gestione dell'oratorio della Parrocchia.

Inoltre, nel programma proposto, a cui l'imputato ha manifestato adesione, è previsto lo svolgimento di un'attività di formazione professionale come corso di mulettista, sempre a **[REDACTED]** in questo modo favorendo anche il reinserimento lavorativo dell'imputato.

*Tribunale di Pavia  
Sezione Penale*



Ebbene, questo complesso di disposizioni appare a questo Giudice perfettamente idoneo a favorire la reintegrazione sociale dell'imputato, come sopra delineata, tenuto conto del complessivo contesto di vita dello stesso. Per questo motivo può operarsi la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, nella misura di due ore di lavori per ogni giorno di reclusione e, pertanto, nella pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per giorni 790 pari a 1.580 ore complessive di lavoro di pubblica utilità, da svolgersi presso l'associazione ~~\_\_\_\_\_~~ con sede in \_\_\_\_\_, secondo il programma di trattamento redatto dall'Uepe di \_\_\_\_\_ con un numero minimo di sei ore settimanali e massimo di 15 ore settimanali, con non più di 8 ore giornaliere.

A questa esigenza di rieducazione deve, però, combinarsi una effettiva tutela della persona offesa e una neutralizzazione del rischio di recidiva.

A tal scopo le prescrizioni previste dall'art. 56 ter l. 689 del 1981 ed, in particolare:

- 1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- 2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che esponcano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;
- 3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale della Regione Lombardia;
- 4) l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 54;
- 5) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente di \_\_\_\_\_.

A tali prescrizioni, obbligatorie, questo Giudice ritiene necessario associare la prescrizione alternativa del divieto di avvicinamento alla persona offesa, stabilito dall'art. 56 ter ultimo comma.

Deve rilevarsi, infatti, come Indica sia stato sottoposto fin dalla fase delle indagini preliminari alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e all'allontanamento dalla casa familiare e tale misura si è dimostrata idonea ed efficace ad interrompere la reiterazione del reato.

*Tribunale di Pavia  
Sezione Penale*



Avendo più volte nel corso del dibattimento dimostrato astio nei confronti della madre, tale misura, vista anche la tipologia di reato, appare assolutamente necessaria al fine di assicurare una effettiva tutela della persona offesa.

Ritiene questo Giudice, tuttavia, di non poter prescrivere un generico divieto di avvicinamento alla persona offesa ma di doverlo riempire di contenuti al fine di non risultare concretamente inapplicabile o, comunque, imprevedibile, attribuendo tale significato al richiamo previsto all'art. 283 ter c.p.p..

Sono assolutamente replicabili, infatti, i principi espressi dalla Corte di Cassazione sulla correlativa misura cautelare, ove si è stabilito che il divieto di avvicinamento previsto dall'art. 282 ter cod. proc. pen. riferendosi alla persona offesa in quanto tale, e non solo ai luoghi da questa frequentati, esprime una precisa scelta normativa di privilegio della libertà di circolazione del soggetto passivo ovvero di priorità dell'esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza, anche laddove la condotta di persistenza persecutoria non sia legata a particolari ambiti locali; con la conseguenza che il contenuto concreto della misura in questione deve modellarsi rispetto alla predetta esigenza e che la tutela della libertà di circolazione e di relazione della persona offesa non trova limitazioni nella sola sfera del lavoro, degli affetti familiari e degli ambiti ad essa assimilabili.

Si tratta, tuttavia, di una misura *sui generis* che, ove non compiutamente delineata, rischierebbe di divenire insequibile ovvero di comprimere eccessivamente la libertà costituzionale di circolazione dell'imputato, imponendo una condotta di non facere del tutto indeterminata. Per questo motivo si è deciso di incentrare la misura sul divieto di avvicinamento al luogo di dimora della madre, ove si sono consumate gran parte delle condotte contestate, circoscrivendolo nella misura di metri cinquecento.

Come appare evidente, la sanzione sostitutiva concretamente delineata, grazie all'apporto delle prescrizioni obbligatorie e facoltative, ed al programma di trattamento previsto dall'UEPE, redatto con il consenso dell'imputato, assume una connotazione molto più ampia e diversificata dal mero svolgimento di lavori di pubblica utilità, conformando una pena che, nel tentativo di delineare un percorso di recupero sociale, affianca condizioni afflittive in grado di disinnescare rischi di recidiva.

Proprio tale complesso sanzionatorio ha consentito di applicare il nuovo istituto anche ad una tipologia di reato, come i maltrattamenti in famiglia, fenomenicamente grave e

*Tribunale di Pavia  
Sezione Penale*



variabile, a cui spesso una risposta efficace è possibile, rispetto a ben precise tipologie criminologiche come quella in giudizio, anche attraverso congegni cautelari distinti come il divieto di avvicinamento, che non a caso una parte della dottrina invoca quale nuova pena principale, nell'ambito della categoria delle pene alternative.

**§ I capi civili**

Merita accoglimento l'intervenuta **azione di risarcimento del danno** avanzata dalla costituita parte civile, in ragione dell'evidente interconnessione tra la condotta posta in essere dall'imputato e le successive sofferenze della persona offesa, oltre agli evidenti danni fisici riportati.

In merito alla quantificazione del danno deve rinviarsi alla separata sede civile per una esatta quantificazione del danno, potendosi riconoscere fin da subito, per i danni morali e biologici, una **provvisionale pari ad euro 1.000,00**.

L'imputato deve essere, inoltre, condannato al pagamento delle spese processuali affrontate dalla parte civile che si liquidano, tenuto conto dei parametri previsti dal Protocollo vigente nel Tribunale di Pavia, in euro 1.450,00, oltre spese generali, IVA e CP, disponendosi il pagamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte civile al gratuito patrocinio.

Infine, deve disporsi in quanto obbligatoria la confisca e distruzione dell'arma in sequestro.

**P.Q.M.**

letti gli artt. 533, 535, 545 bis c.p.p., artt. 56 bis ss. l. 689/1981

dichiara **[redacted]** responsabile dei delitti a lui ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione e, applicate le circostanze attenuanti generiche per l'effetto lo condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, **sostituita**, previa richiesta dell'imputato, nella pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per giorni 790 pari a 1.580 ore complessive di lavoro di pubblica utilità, da svolgersi presso l'associazione **[redacted]** secondo il programma di trattamento redatto dall'Uepe di Pavia, con un numero minimo di sei ore settimanali e massimo di 15 ore settimanali, con non più di 8 ore giornaliere.

Le parti potranno adeguare le condizioni già pattuite all'esigenze dell'ente o del condannato, fermo restando l'obbligo di svolgere il monte ore complessivo.

Letto l'art. 56 ter l. 689/1981

**Prescrive**

*al*

*Tribunale di Pavia  
Sezione Penale*



all'imputato:

- 1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- 2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che esponano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;
- 3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale della Regione Lombardia;
- 4) l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

**Dispone**

il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente di I. [REDACTED]

Letto l'art. 56 ter co. 2 l. 689/1981

**Dispone**

**Il divieto di avvicinamento di I. [REDACTED] ai luoghi frequentati dalla parte civile [REDACTED] e per l'effetto prescrive a I. [REDACTED] di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, in particolare l'abitazione in cui vive o deciderà di vivere e comunque di mantenere da tali luoghi e dalla persona offesa P. [REDACTED] una distanza non inferiore a metri 500 (cinquecento).**

In caso di contatto occasionale, dovrà allontanarsi immediatamente dalla persona offesa e raggiungere la distanza di almeno 500 metri.

Vieta, altresì, a I. [REDACTED] di comunicare con la persona offesa con qualsiasi mezzo di comunicazione e di recapitare alla stessa, in qualunque modo, ogni tipo di oggetto.

**Avverte**

**l'imputato che in caso di violazioni di legge o di violazioni gravi e reiterate degli obblighi e delle prescrizioni disposte, la pena sostitutiva potrà essere revocata con conversione del residuo della pena detentiva sostitutiva ovvero aggravata nella semilibertà o nella detenzione domiciliare sostitutiva.**

Tribunale di Pavia  
Sezione Penale



Le FF. OO. e l'UEPE segnaleranno immediatamente al Giudice ogni eventuale inadempimento o trasgressione delle prescrizioni.

Incarica l'UEPE di [redacted] ed i Carabinieri di [redacted] per la verifica dell'esecuzione dei lavori di pubblica utilità sostitutivi.

Si comunichi all'UEPE di P[redacted] e all'ente "[redacted]".

Letti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

**Condanna**

[redacted] al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, ed al pagamento di una provvisionale pari ad euro 1.000,00 immediatamente esecutiva.

Condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 1.450,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come da legge, disponendone, ai sensi dell'art. 110, co. 3, D.P.R. 115/2002, il pagamento in favore dello Stato.

Confisca e distruzione dell'arma in sequestro.

Così deciso a Pavia il 23/5/2023

Il Giudice

Vincenzo Giordano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 06/06/2023.

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Daniela Zampaglione